

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 3184**

“Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”

**Sintesi del contenuto con le
modifiche del maxiemendamento
1.900 del Governo**

Ed. provvisoria

aprile 2012
n. 346



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nei settori
economico e finanziario



Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia _2451

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 3184

“Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”

Sintesi del contenuto con le modifiche del maxiemendamento 1.900 del Governo

Ed. provvisoria

aprile 2012

n. 346

AVVERTENZA

Il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo, è stato presentato al Senato per la conversione lo stesso giorno (A.S. 3184), e assegnato il 5 marzo per l'esame in sede referente alle Commissioni riunite 5^a (Bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro), previ pareri delle Commissioni 1^a (anche per i presupposti di costituzionalità), 2^a, 5^a, 8^a, 9^a, 10^a, 11^a, 13^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

L'esame in sede referente è iniziato il 13 marzo e si è concluso il 3 aprile, con l'approvazione di vari emendamenti.

L'esame in Assemblea è iniziato lo stesso giorno; il successivo 4 aprile il Governo ha presentato un maxiemendamento (1.900) che nella sostanza riproduce quasi interamente le modifiche approvate in Commissione e sulla cui approvazione ha posto la questione di fiducia.

Il presente *dossier* contiene le sintesi del contenuto del decreto-legge, con le modifiche recate dal maxiemendamento evidenziate in neretto. Non si è dato conto delle modifiche formali.

Il presente *dossier* viene pubblicato in edizione provvisoria, essendo stato realizzato sulla base di bozze dei testi non corrette o coordinate.

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	9
Articolo 1 <i>(Rateizzazione debiti tributari)</i>	11
Articolo 2 <i>(Comunicazioni e adempimenti formali)</i>	12
Articolo 3 <i>(Facilitazioni per imprese e contribuenti)</i>	13
Articolo 3-bis <i>(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)</i>	16
Articolo 3-ter <i>(Adempimenti fiscali scadenti dal 1° al 20 agosto di ogni anno)</i>	17
Articolo 4 <i>(Fiscalità locale)</i>	17
Articolo 4-bis <i>(Disciplina fiscale del leasing)</i>	23
Articolo 5 <i>(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)</i>	23
Articolo 6 <i>(Attività e certificazioni in materia catastale)</i>	24
Articolo 7 <i>(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)</i>	25
Articolo 8 <i>(Misure di contrasto all'evasione)</i>	25
Articolo 9 <i>(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)</i>	31
Articolo 10 <i>(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)</i>	33
Articolo 11 <i>(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)</i>	36
Articolo 12 <i>(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)</i>	37

Articolo 13	
<i>(Norma di copertura)</i>	41
Articolo 14	
<i>(Entrata in vigore)</i>	41

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Rateizzazione debiti tributari)

L'**articolo 1, commi da 1 a 4**, reca disposizioni volte, complessivamente, a rendere più accessibile il ricorso allo strumento della rateazione dei debiti tributari.

Il **comma 1** consente al contribuente, ancorché decaduto dal beneficio della dilazione dei pagamenti dovuti a seguito di “avvisi bonari” per controlli formali o automatizzati, di usufruire del beneficio della rateazione delle somme conseguentemente iscritte a ruolo.

Il **comma 2** apporta diverse modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo. In estrema sintesi, per effetto delle norme in commento sarà possibile per il contribuente chiedere una rateazione “flessibile” delle somme iscritte a ruolo - ovvero secondo rate variabili, di importo crescente per ciascun anno - sia nel caso di primo accesso al beneficio, sia nel caso di proroga di una dilazione già concessa. Le disposizioni inoltre limitano la possibilità, per l'agente della riscossione, di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore che non ha tempestivamente adempiuto alle sole ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza di dilazione, ovvero nel caso di decadenza dal suddetto beneficio. Infine, si prevede che la decadenza dal beneficio della rateazione operi nel solo caso di mancato pagamento di due rate consecutive (anziché attivarsi al mancato pagamento della sola prima rata o, successivamente, di due rate).

Il **comma 3** prevede che i piani di rateazione a rata costante, già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia al 2 marzo 2012), non sono soggetti a modificazioni, salvo il caso in cui essi siano stati prorogati, ossia nell'ipotesi di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà del debitore, fino a settantadue mesi.

Il **comma 4** dà facoltà agli enti dello Stato di accordare, su istanza dei debitori che versino in condizioni di obiettiva difficoltà economica, forme di articolazione del rimborso dei debiti, a rate costanti o variabili, anche in presenza di contenzioso con lo stesso soggetto e di una rateizzazione di cui lo stesso soggetto già fruisce.

Il maxiemendamento del Governo 1.900 specifica che la suddetta disposizione non si applica, oltre che in materia di crediti degli enti previdenziali, anche nei casi di ottemperanza di obbligazioni derivanti da sanzioni comunitarie.

I **commi 5 e 6** sono volti a precisare la definizione di “violazioni definitivamente accertate” in materia fiscale, ai fini della determinazione delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara previste dal Codice dei contratti pubblici.

Articolo 2

(Comunicazioni e adempimenti formali)

Il **comma 1** prevede che la mancata tempestiva effettuazione di adempimenti formali non preclude necessariamente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi opzionali: in presenza di un ritardo nell'adempimento formale è possibile infatti sanare la propria situazione entro il termine di scadenza della prima dichiarazione utile, versando una sanzione minima (pari a 258 euro), senza possibilità di compensazione con eventuale crediti, purché sussistano i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina di riferimento e la violazione formale non sia stata contestata ovvero siano iniziate attività ispettive o di accertamento.

Il **comma 2** introduce una disciplina simile specificamente dedicata alla remissione *in bonis* degli enti che intendono accedere al riparto del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il **comma 3** interviene in materia di cessione delle eccedenze dell'imposta sul reddito delle società (IRES) nell'ambito del gruppo, prevedendo che la mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale – compilata dalla società consolidante – dei dati del cessionario-consolidante e dell'importo ceduto non determina più l'inefficacia della cessione nei confronti dell'amministrazione finanziaria; in tale ipotesi è previsto il versamento della sanzione di 2.065,83 euro.

Il **comma 4** è diretto a prevedere che la comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d'intento (ossia nelle dichiarazioni con le quali l'esportatore abituale richiede la fatturazione senza applicazione dell'imposta) avvenga entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica dell'IVA, mensile o trimestrale, in luogo del 16 del mese successivo alla loro ricezione come stabilito dalla previgente normativa.

Il **comma 5** novella l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di allineare la disciplina fiscale ivi prevista in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali alla disciplina civilistica contenuta nel capo VIII del codice civile.

Il **comma 6** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni rilevanti a fini IVA soggette all'obbligo di fatturazione, gli operatori devono comunicare telematicamente l'importo complessivo delle operazioni attive e passive effettuate nei confronti di ciascun cliente o fornitore, mentre per le operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione deve essere effettuata solo per le operazioni di importo non inferiore a 3.600 euro, IVA inclusa.

Il **maxiemendamento del Governo** specifica che per gli operatori finanziari obbligati a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria i dati relativi ai soggetti con cui intrattengono rapporti, le comunicazioni relative sono dovute limitatamente alle fatture emesse o ricevute per le operazioni diverse da quelle

inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 605 del 1973¹.

Si ricorda al riguardo che i commi 5 e 6 dell'articolo 7 citato si riferiscono, rispettivamente:

- ai dati e le notizie riguardanti i contratti di assicurazione e di somministrazione;
- ai dati identificativi di ogni soggetto che intrattenga con banche e intermediari finanziari qualsiasi rapporto o effettui operazioni di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Il **comma 7** reca disposizioni volte alla semplificazione nei rapporti tra contribuente ed amministrazione finanziaria, limitando l'obbligo di indicare il comune di domicilio fiscale e l'indirizzo ai soli casi in cui ciò venga espressamente richiesto (anziché in tutti gli atti presentati agli uffici finanziari).

Il **comma 8** introduce una soglia minima - 500 euro - perché si applichi il vigente obbligo di comunicazione per le operazioni con Paesi cd. *black list*.

I **commi 9 e 10** facoltizzano, per gli operatori di diversi settori, la trasmissione telematica giornaliera dei dati contabili, quale sostitutiva della tenuta dei registri cartacei.

I **commi 11 e 12** introducono alcune semplificazioni nel settore birraio artigianale, circa l'accertamento e la contabilizzazione.

Il **comma 13** semplifica adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio, le quali siano azionate da fonti rinnovabili.

Il maxiemendamento del Governo propone - con l'inserimento di un comma 13-bis dopo il comma 13 del presente articolo 2 - una norma volta alla semplificazione delle comunicazioni preventive ai centri per l'impiego delle assunzioni nel settore agricolo. In particolare, si prevede l'estensione a quest'ultimo settore di una norma già vigente per i settori del turismo e dei pubblici esercizi, la quale consente al datore di lavoro, che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti al lavoratore, di integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera inequivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro.

Articolo 3

(Facilitazioni per imprese e contribuenti)

I **commi 1 e 2** pongono una deroga al divieto di uso del contante per trasferimenti superiori a 1000 euro.

I **commi 3 e 4** differiscono - per coloro che non si fossero uniformati alla nuova disciplina, al momento di entrata in vigore del decreto-legge - il

¹ Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti.

pagamento tramite strumenti di pagamento elettronico bancario postale, degli stipendi e delle pensioni superiori a mille euro.

Il maxiemendamento del Governo propone che il differimento venga effettuato al 1° giugno 2012 (anziché al 1° maggio 2012 come previsto dal decreto-legge).

Con lo stesso emendamento sono altresì aggiunti (**mediante un nuovo comma 4-bis**) quattro nuovi commi all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138².

Essi prevedono che per i soggetti beneficiari di stipendi, pensioni o altro emolumento corrisposto dalle pubbliche amministrazioni, che siano impossibilitati - per comprovati e gravi motivi di salute ovvero per provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale - a recarsi personalmente presso i locali di banche o Poste Italiane S.p.A, sia consentito ai soggetti delegati alla riscossione, l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale, intestati al beneficiario dei pagamenti.

In tale ipotesi il delegato deve presentare alle banche o a Poste Italiane S.p.A. copia della documentazione attestante la delega alla riscossione, copia del documento di identità del beneficiario del pagamento nonché l'attestazione delle condizioni di salute che impediscono al soggetto di recarsi personalmente presso i locali delle banche o di Poste italiane S.p.A. ovvero documentazione che attesti lo stato di detenzione.

Si prevede altresì che entro il 31 maggio 2012 i prestatori d'opera che ricevono stipendi, pensione o compensi dalle pubbliche amministrazioni devono indicare un conto di pagamento su cui ricevere i pagamenti di importo superiore a mille euro. Se l'indicazione non è effettuata nel termine indicato, le banche, Poste italiane S.p.A. e gli altri prestatori di servizi di pagamento sospendono il pagamento, trattengono gli ordini di pagamento e versano i relativi fondi su un conto transitorio infruttifero senza spese e oneri per il beneficiario.

Se l'indicazione del beneficiario è effettuata nei tre mesi successivi le somme vengono trasferite senza spese e oneri per il beneficiario medesimo, in caso contrario si provvede alla restituzione delle somme all'Ente erogatore.

Il comma 5, lettere a) e b), dispone in merito ai limiti di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, prevedendo il pignoramento di tali somme in misura pari a un decimo dello stipendio se questo è di importo fino a 2.000 euro, e in misura pari a un settimo per stipendi compresi tra i 2.000 e i 5.000 euro.

I commi 5, lettere c) e d), 6 e 7 recano disposizioni in materia di procedure di esecuzione forzata sui beni immobili del debitore fiscale. In particolare, con le norme introdotte si intende semplificare, uniformandole, le condizioni alle quali l'agente della riscossione può procedere ad espropriazione immobiliare e

² *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.*

all'iscrizione di ipoteca esattoriale, limitandole alla sola ipotesi in cui l'importo complessivo del credito superi, complessivamente, 20.000 euro.

Il **comma 8** novella l'art. 66 (terzo periodo del comma 3) del TUIR, stabilendo che i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, possano essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio.

Il **comma 9** precisa che la disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2011.

Con il **comma 10**, dal 1° luglio 2012 si esclude lo svolgimento di attività di accertamento e riscossione dei tributi per importi di modesta entità, ovvero per somme non superiori a 30 euro per ciascun periodo d'imposta.

Ai sensi del **comma 11**, l'esclusione non opera se il credito deriva da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Il **comma 12** reca modalità semplificate di esposizione degli importi nelle dichiarazioni e nelle certificazioni dei sostituti d'imposta, a tal fine novellando l'articolo 1, secondo comma, della legge n. 935 del 1977. A partire dalle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta relative all'anno di imposta 2012, tutti gli importi saranno espressi in euro e arrotondati alla seconda cifra decimale, in luogo dell'esposizione in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre.

Il **comma 13**, novellando l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico sulle imposte sulla produzione), estende agli esercenti officine costituite da impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente, con potenza disponibile non superiore a 100 kW, la possibilità di corrispondere l'accisa mediante canone di abbonamento annuale, anziché provvedere al versamento periodico secondo le modalità indicate al comma 1 del medesimo articolo 55.

Il **maxiemenamento del Governo** modifica anche l'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di includere tra gli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica anche i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica sul mercato elettrico limitatamente al consumo di detta energia.

Il **comma 14** estende alle imprese assicurative le norme di semplificazione degli adempimenti e di riduzione dei costi di acquisizione delle informazioni finanziarie contenute nell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, che viene conseguentemente novellato dalla norma in commento.

Il **comma 15** abroga il comma 35-*octies* dell'articolo 2 del decreto legge n. 138 del 2011 con il quale è stata introdotta un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso istituti bancari, altri agenti di attività finanziarie e agenzie di "*money transfer*".

Il **comma 16**, novellando il comma 361 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, ricomprende anche i provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) - oltre a quelli dei direttori delle agenzie fiscali - tra i provvedimenti che, per esigenze di

economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, devono essere pubblicati sui propri siti *internet*.

Il maximendamento aggiunge tre nuovi commi dopo il comma 16. Il **comma 16-bis** istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socioeconomiche delle zone appartenenti alle regioni di confine, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2012; si rimanda ad un successivo decreto ministeriale per l'individuazione delle regioni beneficiarie nonché per i criteri e le modalità di erogazione del fondo.

Il **comma 16-ter** modifica l'articolo 52 del TUIR (e conseguentemente l'articolo 13) al fine di prevedere che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente gli 11.500 euro.

Con il **comma 16-quater** si prevede che le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale per gli importi eccedenti l'ammontare di cui al comma precedente costituiscono reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente ai sensi del TUIR, anche in deroga a specifiche disposizioni che ne prevedono l'esenzione o l'esclusione.

Articolo 3-bis

(Accisa sul combustibile utilizzato nella produzione combinata di energia elettrica e calore)

L'articolo 3-bis, aggiunto con il maxiemendamento, concerne l'applicazione dell'aliquota dell'accisa sull'energia elettrica nel caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento. In particolare viene modificata la tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995³ (in cui sono elencati gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte) prevedendo che, in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore ad alto rendimento, ai quantitativi dei combustibili impiegati nella produzione di energia elettrica si applica l'aliquota per uso combustione ridotta in misura corrispondente ai coefficienti che saranno determinati, su base quinquennale, dal Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto.

Per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, i suddetti coefficienti sono pari a quelli individuati dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con deliberazione n. 16 dell'11 marzo 1998⁴, ridotti del 12 per cento.

³ *Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.*

⁴ *Verifica di congruità dei parametri per la determinazione dell'onere termico per il primo semestre 1997.*

Articolo 3-ter

(Adempimenti fiscali scadenti dal 1° al 20 agosto di ogni anno)

L'articolo **3-ter**, **aggiunto con il maxiemendamento**, inserisce all'articolo 37, del decreto-legge n. 223 del 2006⁵ un nuovo comma 11-*bis*, diretto a prevedere che gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto-legislativo n. 241 del 1997⁶ (relativi, rispettivamente, ai versamenti unitari delle imposte, dei contributi INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali e ai versamenti rateali) che hanno scadenza dal primo al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati, senza maggiorazione, entro il giorno 20 dello stesso mese.

Articolo 4

(Fiscalità locale)

L'art. 4 è oggetto di diverse proposte di modifica da parte del c.d. "maxi-emendamento", proposte che ripercorrono in gran parte quelle approvate dalle Commissioni in sede referente nell'emendamento 4.1000 (testo 2) e nei relativi subemendamenti.

Le modifiche riguardano - tra l'altro - l'IMU agricola, gli immobili comunali, quelli storici, la scadenza nel tempo di taluni adempimenti fiscali di carattere locale, le banche di credito cooperativo, il patto di stabilità.

I commi da 1 a 5 contengono disposizioni sulla fiscalità locale.

Il **comma 1** sposta dal 31 dicembre al 20 dicembre - dell'anno di riferimento - il termine entro cui le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF devono essere pubblicate sul sito del Ministero dell'economia per avere effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione.

Viene introdotto un comma 1-*bis* che modifica l'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 (sull'applicazione della c.d. IMU), prevedendo:

- l' esenzione (periodo aggiunto al comma 8 dell'art. 9 cit.) per i fabbricati rurali strumentali situati nei comuni classificati montani o parzialmente montani (si veda anche il comma 5-*bis* neointrodotta per la possibilità di individuare - sulla base della loro altitudine - i comuni nei cui terreni cui si applica la già vigente agevolazione per i terreni agricoli di aree montane o collinari).

- l'assoggettamento degli immobili esenti dall'IMU alle altre imposte sui redditi ed alle addizionali (periodo aggiunto al comma 9 dell'art. 9 cit.); la relazione governativa resa disponibile in commissione ricorda, sul tema,

⁵ *Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.*

⁶ *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.*

l'esigenza di evitare perdite di gettito per effetto della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 1, del D. Lgs. 23/2011, la quale prevede che l'IMU sostituisce anche l'IRPEF e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati.

Il **comma 2** interviene per consentire anche alle province della regioni a statuto speciale la variazione delle aliquote sull'imposta sulla RCA.

Il **comma viene modificato** prevedendo che l'applicazione su tutto il territorio nazionale delle disposizioni sull'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli è disposta in deroga all'art. 16 del d. lvo. 68/2011 che la disciplina.

Il **comma 3**, nel testo originario del decreto-legge, assegna direttamente ai comuni (e non più ai concessionari) il compito di versare all'ANCI il contributo annuale dell'1 per mille del gettito IMU (e non più ICI) per migliorare l'integrazione telematica e l'informazione ai contribuenti.

Tale comma viene modificato escludendo gli immobili destinati ad abitazione principale e le relative pertinenze da quelli per cui i comuni versano il contributo dell'1 per mille dell'IMU all'ANCI per migliorare gli strumenti per l'azione accertativa dei comuni, l'integrazione telematica e l'informazione ai contribuenti. L'intento - evidenziato dalla relazione governativa - è quello di lasciare invariato il previgente importo del contributo.

Il **comma 4**, nel testo originario, elimina, a decorrere dal 2012, la possibilità di sospendere il potere di aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali e regionali. La disposizione fa altresì salvi i provvedimenti regionali e locali, relativi all'anno d'imposta 2012, emanati prima dell'approvazione del decreto in esame.

A tale comma il maxi emendamento interviene sulla norma che - abrogando le previgenti sospensioni del potere di deliberare tributi substatali - fa salvi i provvedimenti delle autonomie territoriali emanati prima dell'approvazione del decreto-legge in conversione, sostituendo tale riferimento temporale con quello dell'entrata in vigore del decreto-legge.

Il **comma 5**, nel testo originario, intende confermare - per i comuni delle autonomie territoriali a statuto differenziato - l'esclusione dall'ICI dell'abitazione principale, con il rimborso ai comuni della conseguente minore imposta.

Tale comma viene interamente sostituito, modificando così in più parti l'art. 13 del D.L. 201/2011 (sull'anticipazione sperimentale dell'IMU) in nove punti, contrassegnati dalle lettere da a) a i), ulteriormente articolati al loro interno:

a) la norma (che modifica il comma 2 dell'art. 13 cit.) sembra agire sullo stesso presupposto impositivo dell'IMU sperimentale, eliminando la vigente individuazione *per relationem* all'art. 2 del d. lgs. 504/1992 (la relazione governativa sottolinea al riguardo l'inclusione dei terreni incolti), ricomprendendovi dunque il possesso di qualunque immobile. La formulazione, peraltro, lascia ferme le stesse norme di cui si elimina il riferimento (*che, così richiamate, sembrano riguardare il precedente e sostituito tributo comunale*).

b) la norma (che agisce sul comma 3 dell'art. 13 cit.) riduce alla metà la base imponibile de(i):

a) gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico (D. Lgs. 42/2004). Si rinvia alla lettera d), comma 5-*quater* aggiunto, per l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 11 della legge 413/1991, al fine - dichiarato nella relazione governativa - di ricondurre gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico alla tassazione prevista per gli altri immobili;

b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (dettando le relative norme di procedura e di accertamento);

c) la norma (che agisce sul comma 5 dell'art. 13 cit.) incrementa da 130 a 135 il moltiplicatore applicato ai fini della determinazione della base imponibile IMU dei terreni posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

d) la norma (che agisce sul comma 8 dell'art. 13 cit.) prevede, per i fabbricati rurali strumentali per i quali è prevista un'aliquota IMU del 2 per mille, il versamento dell'imposta in due rate pari al 30% in acconto, applicando l'aliquota base, e al 70% a saldo rispettivamente entro il mese di giugno e di dicembre, in luogo delle due rate di uguale importo previste dalla normativa vigente. Inoltre, si dispone che per l'anno 2012 il versamento dell'IMU complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter del DL n. 201/2011 è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.

Con D.P.C.M, da emanarsi entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento della prima rata, alla modifica dell'aliquota da applicare a fabbricati e terreni in modo che il gettito complessivo non superi per il 2012 quanto previsto dal Ministero dell'economia per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

e) la norma (che inserisce un comma 8-bis nell'art. 13 cit.) dispone che i terreni agricoli condotti direttamente siano soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- del 70% dell'imposta gravante sulla parte che va da oltre i 6.000 a 15.500 euro;
- del 50% di quella gravante sulla parte che va da oltre i 15.500 a 25.500 euro;
- del 25% di quella gravante sulla parte da oltre i 25.500 a 32.000 euro.

f) la norma (che agisce sul comma 10 dell'art. 13 cit.) dispone la rinuncia della quota erariale dell'IMU a favore dello Stato sugli immobili ex IACP e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

g) la norma (che agisce sul comma 11 dell'art. 13 cit.) dispone la rinuncia della quota erariale dell'IMU a favore dello Stato sugli immobili di proprietà dei Comuni, siti nel proprio territorio. Viene contestualmente disapplicato il comma 17 per cui i fondi di riequilibrio, perequativo, i trasferimenti, i recuperi variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle

disposizioni dell'art. 13 cit. *Sul comma 17 dell'art. 13 più volte cit. si veda anche la disposizione di cui all'introdotta comma 5-sexies.*

h) la norma inserisce un nuovo comma 12-*bis* e un nuovo comma 12-*ter* nell'art. 13 cit.

- con il comma 12-*bis* neointrodotta si disciplinano le modalità di pagamento dell'IMU per l'anno in corso. Il pagamento della prima rata è effettuato (senza sanzioni e interessi) per la metà dell'importo dovuto calcolato sulle aliquote base e la detrazione come già prescritte dallo stesso art. 13; la seconda rata è versata a saldo di quanto dovuto. I Comuni iscrivono a bilancio preventivo per l'IMU quanto definito e pubblicato sul sito dal Ministero dell'economia. L'accertamento convenzionale è provvisorio e non dà titolo a diritti di rimborso; è inoltre rivisto sulla base degli accordi Stato-enti locali del 1 marzo scorso. Entro il 10 dicembre 2012 un D.P.C.M. provvede alla modifica delle aliquote e delle detrazioni sulla base di tre elementi: l'esito del gettito della prima rata, l'accatastamento dei fabbricati rurali e la realizzazione del gettito complessivamente previsto per il 2012. Entro il 30 settembre 2012 i comuni possono (in deroga alla vigente disciplina contabile sugli allegati al bilancio preventivo e sui termini di approvazione dei tributi) o approvare o modificare le aliquote e le detrazioni. In particolare, si evince dalla relazione governativa, nel caso di modificazioni successive alla deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta, contestualmente, la conseguente variazione del bilancio di previsione.

- con il comma 12-*ter* neointrodotta si estende l'obbligo dichiarativo anche agli immobili esenti dall'IMU. Viene, inoltre, confermata la validità delle dichiarazioni già presentate ai fini dell'ICI e delle procedure di presentazione espletate attraverso il modello unico informatico. Per gli immobili posseduti al 1 gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 luglio 2012.

i) la norma è meramente riproduttiva del vigente testo dell'art. 4, comma 5 del decreto-legge in conversione che - con la lettera c) in esame- viene interamente sostituito (incorporando quindi anche il testo vigente). Essa opera sul comma 14, lettera a) dell'art. 13 cit., aggiungendo le seguenti parole "ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".

Dopo il comma 5 il maxi emendamento aggiunge sette commi, contrassegnati con gli avverbi numerali da *bis* a *octies*.

Con il **comma 5-*bis*** neointrodotta si prevede la possibilità di individuare - sulla base della loro altitudine - i comuni nei cui terreni cui si applica la già vigente agevolazione per i terreni agricoli di aree montane o collinari.

Con il **comma 5-*ter*** neointrodotta si abroga il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 16/1993.

Con il **comma 5-*quater*** neointrodotta si abroga il comma 2 dell'articolo 11 della legge 413/1991; in entrambi casi l'effetto - evidenziato dalla relazione

governativa - appare quello di ricondurre - attraverso l'abrogazione delle speciali previsioni - gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico alla tassazione prevista per tutti gli altri immobili.

Con il comma **5-quinquies** neointrodotta si prevede - per le cooperative di credito cooperativo - che le disposizioni di cui ai commi 36-*bis* e 36-*ter* dell'articolo 2 del decreto legge n. 138/2011 si applichino a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 148 del 2011. In sostanza, chiarisce la relazione governativa, la proposta emendativa esclude le Banche di Credito Cooperativo dalla tassazione (intesa come esclusione dalla esenzione) del 10% dell'utile netto annuale destinato a riserva minima obbligatoria per il 2012. In tal modo, evidenzia ancora la relazione, per i soggetti interessati vengono neutralizzate per la suddetta annualità, di fatto, le disposizioni restrittive del DL n. 138/2011 che ne prevedeva l'applicazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto (ossia dal 2012).

Con il comma **5-sexies** neointrodotta vengono incrementati di euro 251.100.000 per l'anno 2012 e di euro 180.000.000 a decorrere dal 2013 la riduzione e il recupero previsti (in relazione al fondo sperimentale di riequilibrio, al fondo perequativo, ai trasferimenti per i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, nonché per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, e le Province autonome ex art. 13, comma 17, ultimo periodo, del decreto legge 201/2011), in proporzione alla distribuzione territoriale dell'IMU propria. *Sul comma 17 dell'art. 13 più volte cit. si veda anche la disposizione di cui alla lettera f) del sostituito comma 5.*

Con il comma **5-septies** neointrodotta viene modificato il D.P.R. 917/1986 (TUIR) per tre profili:

a. si estende (art. 37, comma 4-*bis*, TUIR) anche agli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico la maggiore deduzione (25%) riservata ai fabbricati in Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, relativamente ai redditi dei fabbricati locati.

b. si dispone inoltre (art. 90, comma 1, TUIR, sui proventi immobiliari) che:

1. per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico il reddito medio ordinario è ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41 del TUIR stesso, relativo agli immobili non locati; *la disposizione così introdotta appare identica alla previsione seguente di cui alla lettera c) sub 1);*
2. per gli immobili locati riconosciuti di interesse storico o artistico - il reddito sia determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto di tale riduzione, qualora il canone risultante dal contratto di locazione ridotto del 25 per cento risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unità immobiliare.

c. si dispone infine (art. 144, comma 1, TUIR, sulla determinazione dei redditi):

1. per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico che il reddito medio ordinario sia ridotto del 50 per cento e non si applica comunque l'articolo 41 del TUIR stesso, relativo agli immobili non locati; *la disposizione così introdotta appare identica alla previsione precedente di cui alla lettera b) sub 1)*;
2. modifiche di mero coordinamento tese a rendere coerente il richiamo del sopra modificato art. 90.

Con il **comma 5-octies** si prevede che le disposizioni di cui al precedente comma 5-septies si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

I commi da 6 a 11 contengono diverse disposizioni finanziarie di interesse per gli enti locali.

I commi 6 e 7 consentono al Ministero dell'interno di erogare agli enti locali i trasferimenti ancora dovuti per il 2012 e agli enti locali di ottenere, entro il prossimo marzo, un acconto del 70 per cento di quanto corrisposto nel mese di marzo 2011, mentre il **comma 8** fissa il meccanismo per il recupero - da parte dello Stato - di eventuali acconti eccessivi.

Il **comma 9** rende più stringente la disciplina sanzionatoria per quelle province e quei comuni che - in condizioni strutturalmente deficitarie - non rispettano la vigente normativa sui conseguenti obblighi di copertura dei costi.

Il **comma 10** sopprime anche nei comuni delle Autonomie speciali la ancora vigente addizionale all'accisa dell'energia elettrica e mette a carico delle Regioni a statuto differenziato - a loro volta autorizzate (dal **comma 11**) ad un corrispondente minor apporto al risanamento del bilancio statale - il minor gettito che ne deriva, stimato 180 milioni di euro per il 2012 e 239 milioni a decorrere dall'anno 2013.

Il **comma 12** - inserendo un nuovo comma 1-*quater* nell'articolo 2 del decreto-legge 201 del 2011 - rimette ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione dell'articolo così novellato, con particolare riferimento alle modalità di presentazione delle istanze di rimborso - ancora in termini - relative alla ivi prevista deduzione dell'IRAP per le spese per il personale.

Dopo il comma 12 il maxi emendamento aggiunge due commi, contrassegnati come 12-bis e 12-ter.

Con il **comma 12-bis** neointrodotta nell'art. 13 cit., viene soppresso il limite massimo (3 per cento delle entrate correnti) posto alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio (o del fondo perequativo) cui sono sottoposti gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità (art. 7, comma e d. lgs. 201/2011). Si dispone inoltre che la riduzione sia ripartita in ragione di un terzo per ciascuno dei tre esercizi successivi.

Con il **comma 12-ter** neointrodotta viene spostato di quattro mesi (fino al 31 ottobre) il termine perentorio entro cui - ai fini dell'applicazione del (l'eventuale) "patto di stabilità regionalizzato" - la regione comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale, le informazioni occorrenti per la verifica dei saldi di finanza pubblica (art. 1, comma 142 legge 220/2010).

Articolo 4-bis *(Disciplina fiscale del leasing)*

L'articolo **4-bis, aggiunto dal maxiemendamento del Governo**, novella gli articoli 54 e 102 del TUIR al fine di modificare la disciplina fiscale del *leasing* relativa agli esercenti arti e professioni ed ai soggetti IRES.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 54 del TUIR si prevede che, per gli esercenti arti e professioni, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali sia ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto a fini fiscali, e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici per i beni immobili.

Si ricorda che, secondo il testo vigente, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento previsto a fini fiscali, e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici per gli immobili.

Per quanto riguarda invece la modifica apportata all'articolo 102 del TUIR, si prevede che, per i soggetti IRES, la deduzione dei canoni di locazione finanziaria sia ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento stabilito ai fini fiscali, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili la deduzione è ammessa per un periodo minimo di undici anni e massimo di diciotto anni.

Secondo il testo vigente dell'articolo 102 la deduzione dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento stabilito a fini fiscali, prevedendo per gli immobili una durata minima di undici anni e massima di diciotto anni.

Articolo 5 *(Studi di settore, versamenti tributari, Sistema informativo della fiscalità, Equitalia Giustizia)*

Il **comma 1** novella la disciplina premiale introdotta dall'articolo 10, commi 9, 10 e 13 del decreto legge n. 201 del 2011, prevedendo che per l'annualità 2011 le integrazioni agli studi di settore siano pubblicate in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.

I **commi 2 e 3** sono diretti ad anticipare i termini dei versamenti in acconto rispettivamente dell'imposta di bollo virtuale (al 16 aprile) e dell'imposta sulle assicurazioni (al 16 maggio).

I **commi da 4 a 6** intervengono nella disciplina del sistema informativo della fiscalità al fine di prorogare gli istituti contrattuali in essere fino al completamento dell'*iter* di stipula del nuovo Contratto quadro tra l'amministrazione finanziaria e Sogei S.p.A.

Il **comma 7** novella la legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di chiarire il rapporto funzionale intercorrente fra l'attività di elencazione di enti e soggetti a fini statistici effettuata dall'ISTAT e le manovre di finanza pubblica che riflettono i loro effetti anche su tali enti e soggetti, specificando altresì che tra i soggetti interessati dalle manovre di finanza pubblica rientrano anche le Autorità indipendenti e, in ogni caso, le amministrazioni pubbliche elencate dal decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il **maxiemendamento** anzitutto specifica che per l'individuazione dell'elenco delle amministrazioni pubbliche si fa riferimento anche ai successivi aggiornamenti dell'elenco ISTAT che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Viene altresì inserito un comma 7-bis al fine di novellare l'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 91 del 2011⁷. Viene pertanto ridefinito l'ambito applicativo degli enti destinatari del regolamento da emanarsi per la revisione del D.P.R. n. 97 del 2003⁸ estendendolo alle le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 91 del 2011 (ossia alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ad esclusione delle regioni, degli enti locali, dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale).

Il **comma 8** consente infine ad Equitalia Giustizia S.p.A. di incassare l'aggio ad essa spettante in relazione all'utile netto conseguito nella gestione del Fondo Unico Giustizia secondo il principio della prededuzione.

Articolo 6

(Attività e certificazioni in materia catastale)

Il **comma 1** interviene nella definizione delle competenze dell'Agenzia del territorio relative ad attività e certificazioni in materia catastale: in particolare viene soppressa la competenza dell'Agenzia in materia di offerta di servizi tecnico-estimativi direttamente sul mercato, sostituita con una attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimativa a favore delle amministrazioni pubbliche.

⁷ Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili.

⁸ Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70.

Il **comma 2** modifica la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) prevedendo che, in sede di prima applicazione, l'Agazia del territorio determina, per le unità immobiliari urbane prive di planimetria catastale, una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso.

I **commi 3 e 4** sono diretti a semplificare gli adempimenti posti a carico dei cittadini per le dichiarazioni relative all'uso del suolo, utili al fine dell'aggiornamento del catasto.

Il **comma 5** dispone, in deroga all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di dichiarazione sostitutiva alla documentazione da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, nonché ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agazia del territorio.

Articolo 7

(Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

L'**articolo 7** prevede che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) acquisisca il parere obbligatorio del Consiglio di Stato sugli schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché sugli schemi di provvedimento di definizione dei criteri di solidità patrimoniale dei concessionari.

Articolo 8

(Misure di contrasto all'evasione)

Il **comma 1** del testo originario del decreto-legge ridefinisce l'ambito del divieto di deducibilità dai redditi, ai fini fiscali, dei costi e delle spese connessi a reati.

La novella, tra l'altro, esclude dal divieto i delitti non colposi e le contravvenzioni.

Il maxiemendamento sostituisce tale comma con un nuovo testo, il quale anch'esso interviene sull'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sostituendo il comma 4-*bis*⁹ della medesima. La nuova formulazione del predetto comma 4-*bis* prevede che nella determinazione dei redditi di cui all'articolo 6,

⁹ Si riporta qui di seguito la formulazione vigente del citato comma 4-bis: "4-bis. Nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi".

comma 1,¹⁰ del Testo unico delle imposte sui redditi non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale o, comunque, qualora il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall'articolo 157¹¹ del codice penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi. *La nuova formulazione, diversamente dalla vigente, contiene un'elencazione esaustiva dei provvedimenti con i quali si può concludere un procedimento penale. In proposito si deve però osservare che manca un riferimento espresso all'ipotesi in cui il procedimento si concluda con una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 531 del codice di procedura penale. L'omissione suscita qualche perplessità considerato che la nuova formulazione contiene un riferimento espresso all'ipotesi omologa in cui il procedimento - in fase di udienza preliminare - si concluda con una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dal già richiamato articolo 157 del codice penale.*

Il **comma 2** esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi, relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. L'esclusione opera entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi. Si prevede altresì una sanzione amministrativa pecuniaria per la fattispecie in oggetto.

Il **comma 3** attribuisce efficacia retroattiva alle norme di cui ai precedenti **commi 1 e 2** - qualora esse risultino più favorevoli per i contribuenti e fatti salvi i provvedimenti emessi già definitivi -. Il **comma 3** specifica inoltre che le nuove norme in oggetto trovano applicazione anche con riferimento all'IRAP.

I **commi 4 e 5** modificano le condizioni alle quali l'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria può esperire l'accertamento induttivo dei redditi

¹⁰ I redditi di cui al citato comma 1 sono i seguenti: a) redditi fondiari; b) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoro autonomo; e) redditi di impresa; f) redditi diversi.

¹¹ Si rammenta che l'articolo 157 del codice penale ha ad oggetto la disciplina della prescrizione del reato.

dei soggetti sottoposti agli studi di settore, a tal fine novellando l'articolo 39, comma secondo, lettera *d-ter*) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il **comma 6** amplia l'utilizzabilità dello strumento delle indagini finanziarie, consentendo alla Guardia di finanza di avvalersene anche per effettuare segnalazioni all'Agenzia delle entrate, volte a sollecitare l'emanazione di misure cautelari.

Il **comma 7** è diretto a prevedere che le comunicazioni relative alle infrazioni dei limiti all'uso del contante - effettuate dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio al Ministero dell'economia e delle finanze - siano trasmesse alla Guardia di finanza, in luogo del loro diretto invio all'Agenzia delle entrate. Spetta pertanto alla Guardia di finanza, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, il compito di darne tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

Il **comma 8 - come sostituito dal maxiemendamento** - prevede che le Agenzie fiscali e la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie attività di pianificazione degli accertamenti, tengano conto anche delle segnalazioni non anonime di violazioni tributarie, incluse quelle relative all'obbligo di emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Si ricorda che il testo originario del decreto-legge autorizza l'Agenzia delle entrate ad elaborare, nell'ambito della propria attività di pianificazione degli accertamenti, liste selettive di contribuenti ripetutamente segnalati - in forma non anonima - all'Agenzia stessa o alla Guardia di finanza per violazioni tributarie.

Il **comma 9** interviene sulle norme che regolano la cancellazione delle partite IVA inattive al fine di introdurre una disciplina più articolata per l'individuazione e la cancellazione delle suddette, prevedendo specifiche forme di contraddittorio tra l'Agenzia delle entrate il contribuente e disponendo, infine, che siano messi a disposizione del pubblico dei servizi diretti a fornire informazioni sullo stato di attività delle partite IVA e sulle generalità dei titolari.

Il **comma 10** ridetermina alcuni taluni termini fissati dalla legge per il controllo dell'autoliquidazione dell'imposta di registro dovuta in rapporto a contratti di locazione e affitto di immobili. A tal fine, viene inserito il comma *2-bis* all'articolo 76 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Il **comma 11** abroga la disposizione (contenuta nell'articolo 14, comma 10, della n. 183 del 12 novembre 2011) che autorizza i soggetti in contabilità semplificata e i lavoratori autonomi, ove effettuino operazioni con incassi e pagamenti interamente tracciabili, a sostituire gli estratti conto bancari alla tenuta delle scritture contabili. Di conseguenza, tali soggetti non potranno più adempiere all'obbligo di tenuta delle scritture contabili mediante i predetti documenti bancari.

Il **comma 12** integra la disciplina del c.d. "accertamento esecutivo" in particolare prescrivendo che l'agente della riscossione debba informare il contribuente di aver preso in carico le somme per la riscossione, salva l'ipotesi in cui l'esecuzione forzata sia sospesa, ed allungando di un anno i termini per l'eventuale avvio dell'espropriazione forzata dei beni del contribuente.

Vengono inoltre integrate le disposizioni in materia di avviso di addebito per la riscossione dei crediti INPS, prevedendo che, ai fini dell'espropriazione forzata, l'esibizione dell'estratto dell'avviso di addebito tiene luogo a tutti gli effetti dell'esibizione dell'atto stesso, in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.

I **commi 13 e 14** assoggettano all'imposta di bollo proporzionale le comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati. Viene inoltre specificato che l'imposta non è dovuta per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato (o, in mancanza, sul valore nominale di rimborso).

Il maxiemendamento modifica la Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 1972¹² al fine di specificare che, per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1° gennaio 2009, l'imposta va calcolata sul valore nominale del titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 1,81. Viene altresì precisato che l'imposta si rende comunque dovuta al momento del rimborso.

Il **comma 15** dispone l'applicazione delle disposizioni recate dai due precedenti commi a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il **comma 16** reca una serie di modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tra queste, si evidenziano:

- la previsione, per le comunicazioni relative a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), per le quali sussista uno stabile rapporto con l'intermediario in assenza di un formale contratto di custodia o amministrazione, che in caso di mancata provvista da parte del cliente per il pagamento dell'imposta di bollo l'intermediario può effettuare i necessari disinvestimenti;
- l'introduzione di una proroga al 16 maggio (rispetto al 16 febbraio previsto dal testo previgente) del termine per il versamento annuale che gli intermediari finanziari devono effettuare con riferimento alle attività finanziarie oggetto di emersione e ancora segretate al 31 dicembre 2011. A tale proroga è riconnessa la previsione contenuta al successivo **comma 17** che consente, per il solo 2012, il versamento dell'imposta entro il termine del 16 maggio;
- in materia di imposta sugli immobili detenuti all'estero, si prevede che l'imposta non è dovuta se l'importo non supera 200 euro; il valore relativo è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono

¹² *Disciplina dell'imposta di bollo.*

- un adeguato scambio di informazioni, il valore è invece quello utilizzato nel Paese estero per l'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti;
- la previsione di una riduzione dell'imposta (dallo 0,76 per cento allo 0,4 per cento del valore degli immobili) per i soggetti che prestano lavoro all'estero per lo Stato italiano, o per un suo ente locale e le persone fisiche che lavorano all'estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia la cui residenza fiscale in Italia sia determinata in base ad accordi internazionali ratificati. La riduzione riguarda esclusivamente l'immobile adibito ad abitazione principale all'estero e le relative pertinenze e si applica limitatamente al periodo di tempo in cui l'attività lavorativa è svolta all'estero;
 - l'introduzione di una detrazione forfetaria di 200 euro da scomputare dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
 - la determinazione in misura fissa dell'imposta sul valore delle attività finanziarie, per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti in Paesi dell'Unione europea o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni.

I **commi da 18 a 21** estendono l'ambito operativo di alcune misure, già vigenti nell'ordinamento, volte a contrastare gli abusi nell'utilizzo dei crediti IVA in compensazione. In particolare:

- viene abbassato l'ammontare dei crediti IVA liberamente compensabili, ossia è ridotto a 5.000 euro (dall'originario ammontare di 10.000 euro) l'importo dei crediti IVA compensabili con altri tributi prima della presentazione delle relative prove documentali;
- si consente di compensare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate i crediti superiori a 5.000 euro (anziché quelli superiori a 10.000 euro).

Il maxi emendamento aggiunge il comma 21-bis che modifica l'articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge n. 185 del 2008¹³, al fine di precisare che la disposizione secondo cui sono effettuate senza pagamento dell'imposta le prestazioni di servizi relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi (sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni), si interpreta nel senso che le prestazioni di servizi ivi indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA senza tempi minimi di giacenza né obbligo di scarico dal mezzo di trasporto.

Il **comma 22** estende i poteri di accesso dell'amministrazione finanziaria anche ai locali utilizzati dagli enti non commerciali e dalle ONLUS, ovvero dai c.d. enti del "terzo settore". A tal fine le norme in esame modificano la disciplina

¹³ Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

sostanziale in materia degli accessi ai fini dell'accertamento dell'IVA, contenuta nell'articolo 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, applicabile anche alle imposte sui redditi.

Il **comma 23** dispone la soppressione, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) - ora "Agenzia per il terzo settore" - ; i compiti e le funzioni esercitati dall'Agenzia sono trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che per il loro esercizio potrà adeguare l'assetto organizzativo, senza maggiori oneri, attraverso l'adozione di regolamenti di delegificazione; lo svolgimento dei compiti ora attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (a cui sono trasferite tutte le risorse strumentali attualmente già utilizzate dalla predetta Agenzia) avviene mediante l'utilizzo delle risorse presenti sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 della legge n. 133 del 1999, che, nel disciplinare l'Organismo di controllo degli enti non commerciali e delle ONLUS, fissava per l'onere derivante un tetto massimo di spesa di lire 5 miliardi annue a decorrere dal 1999.

Con il maxiemendamento sono state anzitutto integrate le fonti per il finanziamento dei compiti ora attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le risorse giacenti in tesoreria sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione.

Viene inoltre transitoriamente attribuito l'esercizio delle funzioni svolte dalla soppressa Agenzia alla Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more delle modifiche al regolamento di riorganizzazione dello stesso Ministero.

Con il **comma 24**, in relazione alla esigenza urgente di assicurare la funzionalità delle strutture e di garantire un'efficace contrasto all'evasione, si autorizza l'Agenzia delle entrate ad espletare procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti.

Il maxiemendamento estende la suddetta previsione all'Agenzia delle dogane e all'Agenzia del territorio; inoltre è stato specificato che le procedure concorsuali suddette dovranno completarsi entro il 31 dicembre 2013.

Il maxiemendamento inoltre inserisce un comma 24-bis con cui si autorizza la Guardia di finanza a effettuare, nel triennio 2013-2015, un piano straordinario di assunzioni nel ruolo "ispettori", nei limiti numerici e di spesa previsti dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008¹⁴, utilizzando il

¹⁴ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.* Il comma 9-bis citato prevede che a decorrere dall'anno 2010 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente.

50 per cento delle le vacanze organiche esistenti nel ruolo "appuntati e finanziari".

Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo "ispettori", da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli della Guardia di finanza; le assunzioni devono in ogni caso garantire l'incorporamento nella carriera iniziale del Corpo della Guardia di finanza dei volontari delle Forze armate già vincitori dei concorsi banditi alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, salvi gli incarichi già affidati, l'Agenzia potrà attribuire ai propri funzionari incarichi dirigenziali a tempo determinato: la durata di tali incarichi è fissata in relazione al tempo di copertura del posto vacante mediante concorso. La norma prevede, inoltre, che, a seguito dell'assunzione dei vincitori delle procedure concorsuali, l'Agenzia delle entrate non potrà attribuire nuovi incarichi dirigenziali a propri funzionari, facendo tuttavia salvo quanto previsto dalla legge circa la quota percentuale di incarichi dirigenziali attribuibili a soggetti esterni.

Il **comma 25**, modificando il decreto-legge n. 112 del 2008, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali, a valere sul Fondo per l'ambiente, per interventi realizzati dagli enti nei rispettivi territori. Le certificazioni attestanti la conclusione dei lavori, nonché il corretto utilizzo dei fondi, sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo per la comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Si semplificano, inoltre, gli adempimenti a carico degli enti locali beneficiari.

Il maxiemendamento reca un comma aggiuntivo 25-bis dopo il comma 25.

Il **comma 25-bis** reca una disposizione dichiaratamente interpretativa dell'art. 13, comma *ter-quater*, terzo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2008 volta ad una lettura della norma richiamata nel senso che i contributi concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente sono assegnati agli enti per interventi nei rispettivi territori realizzati, come già esplicitato nella disposizione attualmente in vigore, e da realizzare, come adesso si intende precisare.

Articolo 9

(Potenziamento dell'accertamento in materia doganale)

La disposizione, volta a potenziare le procedure per l'accertamento in materia doganale, **al comma 1** aggiunge un periodo al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 374 del 1990 che provvede al riordino degli istituti doganali e alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in attuazione delle direttive CEE sulle procedure di immissione in libera pratica delle merci nonché di esportazione delle merci comunitarie.

Il citato articolo 11, dedicato alla revisione dell'accertamento e alle attribuzioni e poteri degli uffici doganali, è quindi novellato al comma 4

attribuendo al Direttore regionale o interregionale e, limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano, al Direttore provinciale, le autorizzazioni per le richieste gli accessi, le ispezioni e le verifiche che sono disciplinati dagli articoli 51 e 52 delle disposizioni sull'IVA (D.P.R. n. 633 del 1972).

Il **comma 2** novella il testo unico in materia di imposte sulla produzione e sui consumi (decreto legislativo 504 del 1995) inserendo il comma 8-bis all'articolo 53: i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali (quindi i "venditori") dovranno indicare - fra gli elementi necessari all'accertamento del debito di imposta, ai fini della compilazione della dichiarazione annuale - i consumi fatturati nell'anno con applicazione delle aliquote di accisa vigenti al momento della fornitura ai consumatori finali.

Il **comma 3** inserisce, dopo l'articolo 2783-*bis* del codice civile (che equipara i crediti derivanti dall'applicazione dei prelievi previsti dal Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ai crediti dello Stato per l'IVA), l'articolo 2783-*ter* che così dispone analoga equiparazione ai crediti dello Stato per l'IVA per i crediti dello Stato attinenti alle risorse proprie tradizionali di pertinenza del bilancio generale dell'Unione europea.

Il **maxi emendamento inserisce** cinque ulteriori commi al fine di accelerare la riscossione delle somme dovute dall'attività di accertamento dell'Agenzia delle Dogane in materia di risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della Decisione del Consiglio del 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom¹⁵, e di IVA all'importazione.

Più in dettaglio il **comma 3-bis** prevede che gli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle Dogane per la riscossione delle risorse proprie tradizionali e della connessa IVA all'importazione, costituiscono titolo esecutivo decorsi dieci giorni dalla notifica. Tali atti devono contenere:

- l'intimazione ad adempiere entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto;
- l'avvertimento che, decorso il termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

L'agente della riscossione deve informare il debitore (con raccomandata semplice) di aver preso in carico le somme per la riscossione.

Ai sensi del **comma 3-ter** l'agente della riscossione procede all'espropriazione forzata sulla base del titolo esecutivo suddetto, e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento. Decorso un anno dalla notifica degli atti di cui al comma precedente l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso

¹⁵ Si tratta precisamente delle entrate provenienti da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.

che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

Il **comma 3-quater** stabilisce che, a decorrere dal primo giorno successivo al termine ultimo per il pagamento, le somme richieste con i suddetti titoli esecutivi sono maggiorate degli interessi di mora, mentre all'agente della riscossione spettano l'aggio (interamente a carico del debitore) ed il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.

Il **comma 3-quinquies** chiarisce che i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo ed alla cartella di pagamento si intendono effettuati agli atti di accertamento in esame, mentre il **comma 3-sexies** stabilisce infine che la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 (per le ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente) può essere concessa solo dopo l'affidamento del carico all'agente della riscossione.

Articolo 10

(Potenziamento dell'accertamento in materia di giochi)

In virtù del **comma 1**, a fini di controllo di particolari forme di gioco pubblico, i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS) possono "spacciarsi" per giocatori e, utilizzando denaro attinto da un apposito fondo, effettuare operazioni di gioco presso locali in cui si effettuano scommesse o sono installati apparecchi da intrattenimento. Analoga possibilità viene prevista - previo concerto con le competenti strutture dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - anche per il personale della Polizia di Stato, per i Carabinieri e per la Guardia di Finanza.

La disposizione del **comma 2**, alla **lettera a)**, **come modificata dal maxiemendamento** prevede l'estensione del controllo della documentazione antimafia anche nei confronti del coniuge non separato dei rappresentanti legali delle società concessionarie in materia di giochi.

Con il **maxiemendamento** è stata inoltre aggiunta una lettera **a-bis)** diretta a modificare l'articolo 24 del decreto-legge n. 98 del 2011¹⁶. Viene pertanto fatto obbligo a tutti coloro che operano nella c.d. 'filiera' del sistema gioco di effettuare ogni tipo di versamento senza utilizzo di moneta contante e con modalità che assicurino la tracciabilità di ogni pagamento; viene altresì demandata all'AAMS la facoltà di definire procedure per cui le concessionarie provvedano - salvo verifiche a conguaglio - ad elaborare e trasmettere i conteggi sul prelievo erariale unico (PREU) ai terzi gestori, che ne versano le quote direttamente allo Stato tramite il modello F24.

Si segnala che il riferimento a "tutte le figure a vario titolo operanti nella 'filiera' del sistema gioco" come destinatarie dell'obbligo introdotto dalla disposizione suddetta potrebbe generare problemi di tipo applicativo a causa della sua genericità.

¹⁶ Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

La norma della **lettera b)**, **come modificata dal maxiemendamento** prevede, da un lato, l'estensione dei reati che ostano alla partecipazione a gare ad evidenza pubblica o a concessione per giochi (includendo i reati contro la pubblica amministrazione, le dichiarazioni fiscali fraudolente e l'usura); dall'altro lato, la preclusione alla partecipazione delle gare nel settore dei giochi pubblici (ma anche al mantenimento dei relativi titoli concessori) nel caso che i reati che vengono contestati siano stati commessi o contestati al coniuge non separato.

L'incremento e il miglioramento delle razze equine, in ragione delle loro diverse utilizzazioni, l'organizzazione delle corse dei cavalli, la valutazione dell'idoneità delle strutture degli ippodromi e degli impianti di allevamento, allenamento ed addestramento e la determinazione degli stanziamenti a premi sono oggetto di una normativa di settore, su cui impatta il **comma 3**: per esso, dovrà essere emanato un regolamento che rechi modificazioni e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

Nella stessa logica il **comma 4** prescrive¹⁷ che la posta unitaria minima di gioco per le scommesse sulle corse dei cavalli - dagli attuali 50 centesimi - è ribassata fino a 5 centesimi (pur potendo oscillare fino ad un euro, con provvedimento amministrativo¹⁸ dettato in funzione dell'andamento della raccolta delle formule di scommesse ippiche); si tratta di una previsione che, secondo la relazione governativa, tende a rendere più accattivante la scommessa, fermo restando che l'importo minimo per ogni biglietto giocato non può essere inferiore a due euro.

Il **comma 5** dispone la possibilità di una definizione, anche in via transattiva, con abbandono di ogni controversia pendente, di tutti i rapporti controversi nelle correlate materie. Per l'effetto, l'ASSI è autorizzata a destinare le somme accantonate in bilancio al 31 dicembre 2011 alle finalità di finanziamento del monte premi delle corse. Inoltre, non sarà più possibile - nella determinazione delle modalità di distribuzione del gioco su base ippica - contemplare forme di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse ippiche disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: la relativa norma abilitante viene soppressa.

Il **comma 6** ricava, per l'anno 2012, la somma di 3 milioni di euro per un programma di comunicazione per il rilancio dell'ippica: essa è attinta dalla somma aggiuntiva di 14,8 milioni di euro che era nelle disponibilità del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il **comma 7** consente all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A., nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato, di intervenire finanziariamente, nell'ambito del capitale disponibile, in programmi di sviluppo del settore ippico presentati da soggetti privati, secondo le modalità definite con

¹⁷ Con norma la cui decorrenza precede la pubblicazione del decreto-legge di un mese.

¹⁸ Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il **comma 8** abroga la norma che prevedeva che AAMS con decreti direttoriali potesse disporre l'attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo: per la relazione si tratta di una tipologia di gioco (cd. resto in gioco) la cui raccolta non è mai stata avviata, per cui va rimossa dall'ordinamento.

Il **comma 9** conferma con norma di rango primario il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, che era stato impugnato e sospeso, in sede giurisdizionale, da una pluralità di concessionari. Il decreto, introducendo una serie di interventi incrementativi del prelievo in materia di giochi, nonché nuove formule di gioco, concorreva in modo preponderante ad assicurare, per il triennio 2012-2014, la previsione di maggiori entrate complessive per 1,5 miliardi di euro annui.

Con il **maxiemendamento** sono state anzitutto apportate una serie di modifiche al citato decreto del direttore generale dell'AAMS del 12 ottobre 2011. In particolare:

- vengono anticipati al 1° settembre 2012 (rispetto al 21 dicembre 2012) i termini fissati per l'avvio delle operazioni di manutenzione del gioco del Lotto e del gioco 10&Lotto;
- vengono anticipati al 1° luglio 2012 (rispetto al 31 dicembre 2012) i termini fissati per l'avvio delle operazioni di manutenzione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale;
- viene differita (dal 1° gennaio 2012 al 1° settembre 2012) la trattenuta dei prelievi sulle vincite sugli apparecchi da gioco con vincite in denaro da effettuarsi all'atto del pagamento delle stesse.

Il **maxiemendamento** introduce altresì tre nuovi commi.

In particolare il **comma 9-bis** novella l'articolo 24, comma 40, del decreto-legge n. 98 del 2011¹⁹ nella parte in cui si attribuisce all'AAMS l'introduzione di un nuovo concorso numerico da svolgersi in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro. La norma prevede la destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta e la destinazione a montepremi del 50 per cento della raccolta nonché delle vincite, pari o superiori a 10 milioni di euro, non rimosse.

Il **comma 9-ter** novella invece l'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 2010²⁰ al fine di attribuire alla competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'AAMS in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorità di polizia relativi al rilascio delle relative autorizzazioni.

¹⁹ *Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.*

²⁰ *Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo.*

Infine il **comma 9-quater** reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 40 del 2010²¹, in tema di canoni di concessioni pubbliche. Viene pertanto specificato che l'articolo 2 citato si applica alle concessioni pubbliche statali i cui bandi di gara siano stati pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

Articolo 11

(Modifiche in materia di sanzioni amministrative)

Il **comma 1** dell'articolo in commento prevede che l'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 203 del 2005, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 209 del 2002, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.

I **commi 2 e 3** rappresentano interventi di coordinamento conseguenti all'introduzione della previsione di cui al predetto comma. In sostanza, in conseguenza dell'introduzione della nuova ipotesi sanzionatoria, viene soppressa, nei due commi in questione, la previsione relativa all'indeducibilità delle minusvalenze non comunicate.

Con il **comma 4** si è provveduto a sostituire l'articolo 303 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, per rafforzarne il dispositivo sanzionatorio.

I **commi 5 e 6** sono volti invece a rafforzare, secondo la relazione di accompagnamento, la deterrenza delle norme poste a presidio della correttezza e della completezza delle dichiarazioni in materia di accise nei settori dei prodotti energetici, dell'alcool e delle bevande alcoliche e dell'energia elettrica, con particolare riferimento all'impianto sanzionatorio.

Il **comma 7** fissa il termine per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale in riferimento a quelle unità immobiliari cui è stata attribuita una rendita presunta, disponendo che i soggetti obbligati ad inviare gli atti in questione devono provvedere entro 120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del previsto comunicato. In caso di mancato adempimento di tale obbligo scatta la

²¹ *Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.*

quadruplicazione, a decorrere dal 1° luglio 2011, degli importi delle sanzioni amministrative previste per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione degli immobili agli uffici dell'Agenzia del territorio, prevedendo altresì che il 75% dell'importo delle sanzioni irrogate sia devoluto al Comune ove è ubicato l'immobile.

Il **comma 8** dell'articolo in commento reca modifiche al decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195 elevando la misura delle sanzioni e dell'oblazione previste in caso di violazione della normativa valutaria in tema di obblighi di dichiarazione nel trasporto di denaro contante. Con riferimento al sequestro, la norma riduce nel limite del 30 per cento la misura del sequestro, qualora il denaro che si tenta di trasferire non superi di 10.000 euro la soglia di 10.000 euro; quando, invece, l'eccedenza sia superiore a 10.000 il sequestro è eseguito nel limite del 50 per cento. Con riferimento all'oblazione, la norma in esame eleva gli importi e restringe i requisiti per l'utilizzo della stessa. Infatti, il soggetto cui è stata contestata la violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento del denaro contante eccedente la soglia di cui all'articolo 3, se l'eccedenza non dichiarata non è superiore a 10 mila euro, ovvero pari al 15 per cento se l'eccedenza non supera i 40 mila euro. Con riferimento alla sanzione, rispetto alla disciplina previgente, questa è diminuita per le violazioni più lievi ed è aumentata rispetto a quelle più gravi. Infatti la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 195 del 2008 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, con un minimo di 300 euro, dal 10 al 30 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore non è superiore a 10 mila euro, ovvero dal 30 al 50 per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'articolo 3, se tale valore è superiore a 10 mila euro.

Articolo 12

(Contenzioso in materia tributaria e riscossione)

Con i **commi 1 e 2** dell'articolo 12 viene modificata la disciplina della revisione dell'accertamento definitivo in materia doganale.

Al riguardo la normativa prevedeva che gli operatori potevano presentare istanza di revisione all'accertamento doganale e "*avverso il rigetto tacito o espresso dell'istanza è ammesso ricorso entro 30 giorni al Direttore compartimentale [ora Direttore regionale], che provvede in via definitiva*". Questa seconda disposizione viene esplicitamente abrogata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12. L'intervento si rende necessario - secondo quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento - per ragioni di chiarezza e certezza.

La successiva lettera b) del medesimo comma 1 dispone poi l'abrogazione della urgente disposizione che prevede la possibilità di esperire la cd. "controversia doganale", a seguito dell'emissione da parte dell'ufficio dell'avviso di

accertamento suppletivo e di rettifica. Tale abrogazione - sempre secondo la relazione di accompagnamento - si rende necessaria alla luce del quadro normativo comunitario.

Vengono comunque fatti salvi, ai sensi del comma 2 dell'articolo in commento, i procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie già instaurati, in sede di revisione di accertamento, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I **commi 3 e 4** dell'articolo 12 recano modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relativamente all'esecuzione delle sentenze del giudice tributario. La previsione di cui al nuovo articolo 69-bis del decreto legislativo n. 546 del 1992 è volta ad integrare la disciplina vigente con una disposizione espressa in ordine alle sentenze concernenti le operazioni catastali di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, prevedendo l'aggiornamento degli atti catastali al passaggio in giudicato della sentenza che accoglie totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente. Nel contempo, si prevede comunque, l'annotazione delle sentenze, non ancora passate in giudicato, nei suddetti atti catastali, secondo modalità da stabilire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Con l'occasione, per ragioni di coordinamento normativo, si modifica, anche la versione che fa riferimento, per quanto concerne gli atti relativi alle operazioni catastali, al comma 3 dell'articolo 2, trattandosi di operazioni la cui previsione è invece attualmente contenuta nel comma 2 del medesimo articolo 2.

Il maxiemendamento 1.900, **inserisce nell'articolo un nuovo comma 3-bis** con il quale viene modificato il comma 10²² dell'articolo 37 del decreto legge n. 98 del 2011. A seguito delle modifiche proposte la finalizzazione prevista dal comma 10 viene limitata alla materia della giustizia civile e amministrativa - con esclusione quindi del processo tributario - prevedendosi correlativamente che alla predetta finalizzazione non sia destinato il gettito del contributo unificato derivante dall'applicazione del contributo medesimo nel processo tributario. **Il comma 3-ter**, aggiunto anch'esso dal maxiemendamento, dispone in ordine all'impiego del gettito da ultimo menzionato.

Il medesimo maxiemendamento **inserisce poi un nuovo comma 4-bis**, diretto a modificare l'articolo 4 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012) inserendo nello stesso il comma 39-bis. Con questa nuova disposizione viene prevista l'istituzione del ruolo unico nazionale dei componenti delle commissioni tributarie, la tenuta del quale è affidata al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Nel ruolo unico sono inseriti, ancorché temporaneamente fuori ruolo, i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i

²² Si rammenta che il testo vigente del citato comma 10 prevede che l'incremento del gettito del contributo unificato, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 37, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

componenti della commissione tributaria centrale, in servizio alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. Si stabilisce altresì che i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo la rispettiva anzianità di servizio nella qualifica e che i componenti delle commissioni tributarie nominati a partire dal concorso bandito il 3 agosto 2011 sono inseriti nel ruolo unico secondo l'ordine dagli stessi conseguito in funzione del punteggio complessivo per i titoli valutati nelle relative procedure selettive²³. A tale ultimo fine, relativamente al predetto concorso bandito il 3 agosto 2011, si prescinde dalla scelta effettuata dai candidati in funzione delle sedi di commissione tributaria bandite. Ai fini della immissione in servizio di tali candidati resta in ogni caso fermo quanto disposto dal comma 39²⁴. In caso di pari anzianità di servizio nella qualifica ovvero di pari punteggio, i componenti delle commissioni tributarie sono inseriti nel ruolo unico secondo l'anzianità anagrafica. Si prevede infine che, a decorrere dall'anno 2013, il ruolo unico sia reso pubblico annualmente, entro il mese di gennaio, attraverso il sito istituzionale del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Infine il **comma 5** dell'articolo in commento interviene sulla disciplina delle spese di giustizia nel processo in cui è parte un'Amministrazione pubblica. Attualmente le spese di giustizia a carico dell'Amministrazione pubblica sono ammesse alla prenotazione a debito, pertanto vengono versate solo se l'Amministrazione risulta soccombente. Secondo quanto riportato nella relazione di accompagnamento, le cancellerie di alcuni uffici giudiziari dubitano che tale disposizione possa applicarsi anche all'Agenzia del demanio. Il predetto comma 5 è volto ad eliminare qualsiasi dubbio al riguardo.

Il **comma 6** disciplina gli interessi maturati sui crediti derivanti dalle gestioni di ammasso obbligatorio e di commercializzazione dei prodotti agricoli nazionali, svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, diversi da quelli direttamente detenuti dai consorzi e pertanto ricaduti sotto la disciplina di estinzione *ex lege* del 1999.

La medesima disciplina, soprattutto per la determinazione degli interessi, si impone ora per i crediti pregressi, ceduti dai consorzi a terzi, con l'unica clausola di salvaguardia - recata dal **comma 7** - per le sentenze passate in giudicato.

L'articolo 12, nei **commi da 8 a 11**, affronta il tema dell'acquisto da parte della Regione Campania del termovalorizzatore di Acerra.

²³ Si veda in proposito l'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'articolo 39 del decreto legge n. 98 del 2011.

²⁴ Si rammenta che il citato comma 39 stabilisce che tutti i candidati risultati idonei all'esito del concorso bandito in data 3 agosto 2011 sono nominati componenti delle commissioni tributarie ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. Gli stessi entrano a comporre l'organico della commissione tributaria prescelta a misura che i relativi posti si rendono progressivamente vacanti e da tale momento sono immessi nelle relative funzioni. Ai componenti in sovrannumero il compenso, in misura fissa e variabile, è riconosciuto solo in relazione agli affari trattati successivamente alla data in cui i medesimi, anche per effetto di trasferimento, entrano a comporre l'organico di una sede di commissione tributaria e sono immessi nelle funzioni.

Il **comma 8** autorizza la regione Campania ad utilizzare i fondi europei, e nello specifico le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013 relative al programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto-legge n. 195 del 2009.

L'articolo citato, come successivamente modificato, stabilisce il trasferimento della proprietà del termovalorizzatore di Acerra entro il 30 giugno 2012, determinando il valore del termovalorizzatore di Acerra da riconoscersi al soggetto già concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti e proprietario dell'impianto, in 355 milioni di euro, sulla base di criteri elaborati dall'Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile). Al medesimo comma 8 in esame si quantificano in 355.550.240,84 euro le risorse necessarie.

Il **comma 9** prevede che le risorse, già finalizzate al pagamento del canone di affitto per il termovalorizzatore di cui al decreto legge n. 195 del 2009, siano destinate alla Regione Campania quale contributo dello Stato.

Il **comma 10** dispone che ai fini fiscali, il pagamento da parte della regione Campania della suddetta somma di 355.550.240,84, in quanto effettuato a definizione di ogni pretesa del soggetto proprietario dell'impianto di termovalorizzazione, vale come liquidazione risarcitoria transattiva tra le parti private e quelle pubbliche interessate. Esenta inoltre "ogni atto perfezionato in attuazione della disposizione" da imposizione fiscale.

Il **comma 11** esclude dalla disciplina del patto di stabilità interno delle regioni a statuto ordinario:

- le spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, diverse da quelle necessarie per l'acquisto, nei limiti dei ricavi derivanti dalla vendita di energia spettanti annualmente alla Regione, per un ammontare massimo di 50 milioni di euro annui. **Il maxiemendamento modifica il comma 11, specificando che le spese, sostenute dalla Regione Campania, escluse dal patto di stabilità interno, sono quelle finalizzate al ciclo integrato dei rifiuti e alla depurazione delle acque. Viene anche incrementato, da 50 a 60 milioni di euro, in relazione ai ricavi della vendita di energia, il limite entro il quale le spese sostenute a valere su tali risorse sono escluse dal patto;**

- le risorse già finalizzate al pagamento del canone di affitto del termovalorizzatore ora destinate, come disposto dal precedente comma 8 dell'articolo in commento, alla Regione Campania quale contributo dello Stato.

Il maxiemendamento inoltre aggiunge dopo il comma 11 i commi da 11-bis a 11-sexies.

I commi 11-bis, e 11-ter riguardano il termovalorizzatore di Acerra.

Il **comma 11-bis** stabilisce che non sono soggette ad esecuzione forzata le somme finalizzate all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi del comma 8, il contributo statale, già finalizzato al pagamento del canone di affitto per il termovalorizzatore, di cui al comma 9, nonché - previa quantificazione degli importi - le spese sostenute della regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra, per l'attuazione del ciclo dei rifiuti e della

depurazione delle acque, nei limiti dei ricavi derivanti dalla vendita di energia spettanti annualmente alla Regione.

Il **comma 11-ter** consente alla Regione Campania il mantenimento, per dodici mesi, del presidio militare presso l'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ponendo la spesa a carico delle risorse, derivanti dalla vendita di energia, spettanti alla regione.

I commi da 11-quater a 11-sexies attengono alla situazione debitoria delle amministrazioni statali, delle Regioni e degli enti locali.

Il **comma 11-quater** consente, in alternativa alla cessione *pro soluto*, la cessione *pro solvendo* a favore di banche o intermediari finanziari del credito certificato da regioni ed enti locali debitori per somministrazioni, forniture e appalti. Si prevede la possibilità di adottare forme semplificate, ivi inclusa la modalità telematica, per la forma della cessione e la modalità della sua notificazione, demandandone la disciplina ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, già previsto dalla Legge Finanziaria 2012.

Al **comma 11-quinquies** si estendono alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali le disposizioni sulla certificazione del debito per somministrazioni, appalti e forniture e sulla possibile successiva cessione (*pro soluto* o *pro solvendo*) dei crediti da parte delle imprese creditrici a banche o intermediari finanziari, rinviando ad un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina delle relative modalità attuative.

Il **comma 11-sexies** finalizza una quota pari a mille milioni di euro delle risorse stanziare per il pagamento dei debiti commerciali connessi a transazioni per l'acquisizione di servizi e forniture, corrispondenti a residui passivi del bilancio dello Stato, di cui all'art. 35, del decreto-legge n. 1 del 2012, in favore degli enti locali per le medesime passività. In sostanza si destina agli enti locali una quota dell'incremento dei fondi speciali per la reinscrizione dei residui passivi di parte corrente e di conto capitale delle amministrazioni statali disposta con il citato decreto-legge negli importi rispettivamente di 2 miliardi di euro e di 700 milioni di euro per l'anno 2012.

Articolo 13

(Norma di copertura)

L'**articolo 13** detta le disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dal decreto in esame.

Articolo 14

(Entrata in vigore)

L'**articolo 14** dispone l'entrata in vigore del decreto nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (ossia il 2 marzo 2012).

Ultimi dossier del Servizio Studi

338	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione - Ed. provvisoria
339/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" Le novelle.
339/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Edizione provvisoria
340/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - Le novelle
340/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
341	Dossier	In tema di semplificazioni: le vicende del disegno di legge A.S. n. 2243-bis
342	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3179 "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
343	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" Sintesi del contenuto con le modifiche della Commissione
344	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3221 "Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"
345	Testo a fronte	Atto del Governo n. 449 Schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185 recante: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento», in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti della difesa, come modificata dalla direttiva 2010/80/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".